



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

**Copertura Assicurativa contro INCENDIO, FURTO, KASKO
veicoli utilizzati per motivi di servizio**

Capitolato Speciale d'appalto – Parte Amministrativa e Parte Tecnica

SOMMARIO

DEFINIZIONI	3
--------------------	---

PARTE AMMINISTRATIVA

1.	PREMESSE	4
2.	OGGETTO DELL'APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
3.	DURATA DEL CONTRATTO	4
4.	IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA	4
5.	DECORRENZA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEI PREMI	4
6.	REVISIONE PREZZI	5
7.	RAPPORTI CONTRATTUALI	5
8.	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
9.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	6
10.	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	6
11.	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	6
12.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO	7
13.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO	7
14.	COASSICURAZIONE	8
15.	FALLIMENTO DELLA SOCIETA'	8
16.	GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	8
17.	OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	8
18.	FORMA DEL CONTRATTO	9
19.	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO	9
20.	CONTROVERSIE	9

PARTE TECNICA

ART. 1.	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	10
ART. 2.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	11
ART. 3.	NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	12

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto d'assicurazione.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

BENEFICIARIO: il soggetto, che può essere diverso dal Contraente e dall'Assicurato, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita.

CAPITALI O VALORI: le somme che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito.

DIPENDENTI: il personale in servizio a qualsiasi titolo, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

FRANCHIGIA: l'importo fisso - espresso in cifra od in percentuale – che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

FURTO: la sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INCENDIO: la combustione con fiamma del veicolo assicurato che può autoalimentarsi e propagarsi.

INDENNIZZO O INDENNITÀ: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

PERDITA TOTALE: il caso in cui il veicolo assicurato in seguito a furto o rapina, non sia stato più ritrovato. Agli effetti delle garanzie Incendio e Guasti Accidentali, il caso si verifica allorché l'ammontare del danno, comprensivo del valore residuo del veicolo dopo il sinistro, sia superiore al valore commerciale dello stesso veicolo;

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

RAPINA: la sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

RISARCIMENTO: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

RIVALSA: il diritto della Società in virtù dell'Articolo 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza del contratto di assicurazione;

SCOPERTO: l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ: l'Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici

VALORE COMMERCIALE: il valore reale del veicolo (comprensivo di oneri fiscali) determinato in relazione alla sua commerciabilità avuto riguardo al deprezzamento rispetto all'anno di prima immatricolazione ed allo stato di conservazione, e di usura.

PARTE AMMINISTRATIVA

1. PREMESSE

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e la Società Assicurativa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto la copertura assicurativa contro incendio, furto, kasko, veicoli utilizzati per motivi di servizio.

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Società eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

La firma apposta dall'ARPAS su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'oggetto dell'appalto e le condizioni di esecuzione del servizio sono dettagliatamente descritti nella Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale.

3. DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'Assicurazione, viene stabilita in anni 2 (due) decorrenti dalle ore 24.00 del 31/12/2012 alle ore 24 del 31/12/2014, e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte dell'ARPAS.

È facoltà dell'ARPAS, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga temporanea dell'Assicurazione, fino al completo espletamento delle eventuali procedure di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo.

La Società in tal caso si impegna quindi a prorogare la polizza assicurativa di cui al presente capitolato alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio.

4. IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA

L'importo stimato a base d'asta ammonta a € 33.500,00 imposte e oneri fiscali esclusi.

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero.

5. DECORRENZA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEI PREMI

L'Assicurazione ha efficacia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 C.C., entro 60 (sessanta) giorni dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'Assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive al primo devono essere pagate entro le ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza. Se l'ARPAS non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società od alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

I pagamenti dei premi annuali saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione del DURC, mediante accreditamento sul "conto corrente dedicato" alla



presente commessa individuato dalla Società.

L'ARPAS, in fase di liquidazione dei premi annui, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, opererà una ritenuta sull'importo netto del premio pari allo 0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto alla scadenza della polizza assicurativa, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La polizza e/o gli atti di variazione e regolazione premio, dovranno essere intestate all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - (C.F.92137340920) – via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari e dovranno riportare il numero di CIG relativo alla procedura di gara cui si riferisce il presente capitolato.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, la polizza dovrà essere emessa dalla Società mandataria.

Nell'ipotesi in cui si ricorra all'istituto della coassicurazione la polizza dovrà essere emessa dalla Società delegataria.

La Società non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

6. REVISIONE PREZZI

A far data dall'inizio del secondo anno, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, il corrispettivo contrattuale/premio assicurativo qualora si discosti da quello risultante dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.Lgs. 163/2006, su richiesta della Società, dovrà essere sottoposto a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati su indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto.

In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 verrà effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere rivolta all'ARPAS mediante lettera raccomandata.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile nonché ogni altra norma in materia di revisione prezzi.

7. RAPPORTI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 300 comma 2 DPR 207/2010, l'ARPAS verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le indicazioni per l'espletamento delle prestazioni contrattuali saranno impartite dal Responsabile del Procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto. Detti soggetti avranno il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.

La Società dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, la Società si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto della Società), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente alla consegna del servizio. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto della Società, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del servizio per conto dell'ARPAS.

8. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Società non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno

nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARPAS.

2. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale della Società costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso l'ARPAS procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società s'impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

10. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La Società sarà tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell'art.113 D.Lgs 163/2006, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione rilasciata dagli Intermediari Finanziari (iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze). La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell'articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell'intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta dell'Assicurato.

L'importo della cauzione verrà determinato ai sensi degli artt. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'ARPAS con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ARPAS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessita del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

11. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività

contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

La Società si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ARPAS, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra l'ARPAS acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'ARPAS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010.

In caso di inadempienza retributiva da parte della Società si applica l'art. 5 del DPR 207/2010.

12. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso l'ARPAS avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive (art. 6 DPR 207/2010), su proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- d. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARPAS;
- e. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "divieto di cessione del contratto; cessione del credito".

L'ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A.R. . In tal caso all'ARPAS deve essere rimborsata la parte del premio proporzionale ai giorni di rischio non corso.

13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata, da parte della Società, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ARPAS al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

14. COASSICURAZIONE

E' ammesso il ricorso all'istituto della coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 del codice civile, alle seguenti condizioni:

1. La coassicurazione deve contenere la così detta "clausola di delega";
2. La Compagnia Delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre coassicuratrici, almeno pari al 50% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta;
3. Non potranno essere coassicuratrici le compagnie che partecipino alla gara di cui al presente Capitolato in qualsiasi altra forma;
4. A parziale deroga dell'art. 1911 del codice civile la Compagnia Delegataria risponderà in via solidale degli obblighi assunti dalle Società coassicuratrici;
5. Sarà in capo alla Compagnia Delegataria la gestione del contratto e la liquidazione degli indennizzi anche per la parte a carico delle coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative allo stipulando contratto si intenderanno fatte o ricevute dalla Società Delegataria, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Compagnia Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

15. FALLIMENTO DELLA SOCIETA'

Il fallimento della Società comporta lo scioglimento ope legis del contratto di assicurazione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

16. GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'ARPAS verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010.

Al Direttore dell'esecuzione del contratto compete (art. 301 del DPR 207/2010):

- a. il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- b. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto e suoi allegati ed emissione di Attestato di Regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010;
- c. svolgere tutte le attività ad esso demandate dal codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006) e dal Regolamento di esecuzione (DPR 207/2010), nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.

17. OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della

18. FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato nella forma dell'atto pubblico a rogito di un notaio che verrà individuato dall'ARPAS. Le relative spese contrattuali saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

19. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe.

20. CONTROVERSIE

In caso di controversie tra la Società e l'ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

PARTE TECNICA

ART. 1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La polizza assicurativa di cui al presente capitolato assicura l'A.R.P.A.S. contro i rischi di seguito specificati, per eventuali danni subiti dai veicoli di proprietà e/o comunque in uso, condotti, (in attuazione di quanto previsto dai rispettivi contratti per i Dirigenti ed i Dipendenti) dai dipendenti dell'ARPAS, nonché dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Scientifico e dai componenti il Collegio Sindacale dell'ARPAS, autorizzati all'utilizzo di veicoli propri per adempimenti di servizio (**c.d. missione**). Le garanzie di polizza sono valide per i veicoli di proprietà o comunque condotti dagli Assicurati autorizzati a servirsene in occasione di missione o di adempimenti di lavoro.

Ai fini dell'attestazione che un Assicurato è stato autorizzato ad utilizzare il proprio veicolo, o comunque del quale è in possesso, per esigenze di servizio è sufficiente, che il Direttore del Servizio di appartenenza del dipendente interessato lo attesti formalmente indicando le motivazioni del servizio ed il luogo di destinazione, ovvero risulti da documentazione dell'ARPAS.

La garanzia è prestata per il valore del veicolo, fino ad un massimo convenzionale di € 20.000,00= e quindi a primo rischio assoluto, vale a dire senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori stabilmente installati sul veicolo.

Sono escluse dall'indennizzo le eventuali spese concernenti modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

1.1 – RISCHI ASSICURATI

La Società s'impegna a rispondere dei danni subiti dai veicoli di cui sopra in conseguenza di:

- Urto, collisione, colpi, ribaltamenti, uscite di strada accidentali e/o urti contro qualsiasi ostacolo.
- Furto, sia totale sia parziale, e incendio per qualsiasi motivo.

Sono inoltre compresi i danni:

- Cagionati da trombe d'aria, tempeste, uragani, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, alluvioni e straripamenti di corsi d'acqua.
- Determinati da scioperi, dimostrazioni, tumulti popolari, aggressioni o atti violenti con movente politico, e da atti vandalici e/o dolosi.
- Sono risarcibili anche i danneggiamenti, le distruzioni o i danni cagionati al veicolo assicurato nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l'estorsione ed i danni che il veicolo assicurato subisce durante la circolazione abusiva successiva al furto, alla rapina od all'estorsione.

La Società inoltre garantisce, sino alla concorrenza della somma di € 300,00 per sinistro le spese sostenute per:

- sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificate;
- il trasporto o il traino dei veicoli assicurati, a seguito di un danno risarcibile ai sensi del contratto;
- i danni alle cose trasportate dagli Assicurati a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della polizza assicurativa di cui al presente capitolato, con esclusione di denaro e preziosi.

1.2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera:

1. Per danni causati da cose o da animali trasportati sul veicolo.
2. Per danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano.
3. Se il conducente non è abilitato a condurre i veicoli a norma delle disposizioni di legge in vigore.
4. Per i danni cagionati dal mancato uso del veicolo e suo deprezzamento.
5. Avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni.
6. Occorsi in occasione d'esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive, oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
7. Determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche.
8. Per danni avvenuti durante la partecipazione a gare, corse in genere e relative prove od allenamenti.
9. Dovuti a dolo dell'Assicurato o delle persone della cui opera egli è tenuto a rispondere ai sensi delle leggi vigenti.
10. Occorsi alle apparecchiature fono audiovisive, alle cose trasportate e quelli determinati da oggetti trasportati dal veicolo stesso.
11. Avvenuti quando il conducente si trova in stato d'ubriachezza o d'alterazione psichica determinata da



uso di sostanze stupefacenti.

12. Causati in occasione di partecipazione ad attività illecite.

La Società è surrogata ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti degli Assicurati verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità pagata.

1.3 – FRANCHIGIA

La polizza assicurativa di cui al presente capitolato si intende prestata con l'applicazione di una franchigia fissa a carico dell'ARPAS per ogni sinistro di € 100,00 (euro cento).

La Società si impegna a liquidare al dipendente interessato l'importo del danno al lordo della franchigia contrattualmente prevista e ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore alla franchigia. Con cadenza semestrale, la Società comunicherà all'ARPAS gli importi anticipati per le franchigie e l'ARPAS si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra saranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e l'ARPAS si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE

Dichiarazioni inesatte della Contraente: la mancata comunicazione da parte dell'ARPAS di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché l'ARPAS non abbia agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio da concordarsi preventivamente corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Deroga alle dichiarazioni della Contraente: l'ARPAS è dispensata dalle dichiarazioni dei precedenti danni ed annullamenti per sinistro di polizze per i medesimi rischi coperti dalla polizza assicurativa di cui al presente capitolato.

2.2 – ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la polizza assicurativa di cui al presente capitolato, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla stessa.

L'ARPAS è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'ARPAS deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art.1910 C.C. ed è tenuta a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

2.3 – COSTITUZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo lordo relativo alla polizza assicurativa di cui al presente capitolato dovrà essere formulato in sede di offerta sulla base della percorrenza chilometrica annua dei dipendenti dell'ARPAS con mezzi privati. Tale importo sarà predeterminato sulla base di n° 50.000 km annui percorsi dai dipendenti in missione.

Tale premio, convenuto, in parte, in base ad elementi variabili di rischio, verrà anticipato in via provvisoria, nell'importo indicato in sede di offerta e verrà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nei valori presi come base per il conteggio del premio (il numero di chilometri effettivamente percorsi dai dipendenti ARPAS in missione).

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'ARPAS deve comunicare alla Società le eventuali variazioni intervenute nell'annualità precedente relativamente ai valori delle partite assicurate.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società

Qualora i chilometri percorsi dai dipendenti in missione risultino inferiori rispetto a quelli preventivati o

dichiarati per l'annualità precedente la regolazione del premio sarà a debito della Società, fermo restando che per il primo anno viene garantito alla Società un premio minimo pari all'80% di quello offerto in gara.

I premi di competenza delle annualità successive alla prima saranno pertanto uguali al premio regolato per l'annualità immediatamente precedente.

Se l'ARPAS non effettua nei termini prescritti alcuna comunicazione di variazione dei valori, si intenderà che gli stessi non hanno subito variazione.

Se l'ARPAS non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'ARPAS abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire in sede giudiziale o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'ARPAS non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire in sede giudiziale, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'ARPAS è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

2.4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell'ARPAS possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

2.5 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.6 – ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

2.7 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

2.8 – OBBLIGHI DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire all'ARPAS il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono all'ARPAS di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

3.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto e l'indicazione delle conseguenze.

La denuncia dei sinistri dovrà essere fatta dall'ARPAS alla Società entro 15 giorni solari e continuativi dalla conoscenza del fatto, intendendosi per tale l'assunzione al protocollo, registro con specifica valenza giuridica, della segnalazione dell'incidente o da parte del dipendente o da parte del servizio d'appartenenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo sempre che tale inadempimento abbia causato effettivo pregiudizio.

Il dipendente interessato è tenuto, a comunicare entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento al Servizio da cui dipende, anche a livello telefonico, purché immediatamente seguito da comunicazione scritta, notizie

dirette identificanti la natura e le caratteristiche dell'accaduto.

Altresì il dipendente interessato è tenuto a presentare, nei casi richiesti, all'ARPAS l'originale della denuncia dell'accaduto all'Autorità Giudiziaria.

Il dipendente infine dovrà comunicare gli estremi della polizza obbligatoria R.C. auto e di quella eventuale incendio, furto e Kasko.

3.2 - DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato si impegna, in caso di perdita totale del veicolo, a consegnare alla Società la scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

3.3 - NOMINA DEI PERITI LIQUIDATORI

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questo è deferito a due Periti, uno nominato dalla Società e uno nominato dall'ARPAS. Tali Periti, in caso di persistenza del disaccordo, nomineranno un terzo Perito, con onere economico ripartito fra le parti; la conseguente decisione sarà eventualmente presa a maggioranza e sarà vincolante sia per la Società sia per l'ARPAS. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo Perito la scelta, su istanza di una delle due parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'ARPAS.

3.4 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso, ed è eseguito entro 30 gg. dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che sia trascorso il termine di 30 gg. da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione, (salvo applicazione delle norme di cui all'Articolo 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, e per il caso di furto totale, sia stata prestata alla Società anche dichiarazione dell'Ente competente di perduto possesso quando vi sia l'obbligo di registrazione) e in ogni caso entro 90 giorni dalla data del sinistro.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa apposizione in quietanza di clausola d'impegno dell'Assicurato a consegnare il certificato di "Chiusa Istruttoria", non appena gli sarà consegnato dall'Autorità competente.

Se il veicolo rubato è recuperato in tutto o in parte, l'ARPAS deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuta notizia. Se la Società ha già risarcito integralmente il danno, diviene proprietaria delle cose recuperate e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà, mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato risarcito parzialmente, il valore del recupero è ripartito tra la Società e l'Assicurato in misura proporzionale. Qualora non sia intervenuto alcun risarcimento, l'importo indennizzabile è determinato sulla base degli eventuali danni riscontrati sul veicolo.

La Società ha la facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore.

3.5 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI

In caso di danno, il risarcimento spettante all'Assicurato, sarà effettuato come segue:

Danno totale:

- liquidazione secondo il prezzo di listino (costo di acquisto a nuovo al momento del sinistro) se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo;
- liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro se il sinistro è avvenuto dopo i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo.

Danno parziale: liquidazione con l'applicazione di un degrado d'uso non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo (con esclusione del primo anno) dalla data di prima immatricolazione e con il massimo del 50% su pezzi di ricambio meccanici, elettrici, ma senza degrado d'uso su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del veicolo).

Indennizzo IVA: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

3.6 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro, salvo il caso di dolo, e sempre che l'ARPAS non eserciti a sua volta azioni di rivalsa verso il responsabile.